

Contributo a fondo perduto perequativo: invio istanze entro il 28 dicembre 2021

È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della **domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo"**.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (**29 novembre**) e **fino al 28 dicembre 2021**.

Il richiedente deve aver **conseguito**, nell'anno **2019**, un ammontare di **ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro**.

Per poter beneficiare del contributo **devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti:**

1) la dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2020** deve essere stata presentata **entro il 30.09.2021**. Per quanto riguarda la **dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i **90 giorni successivi** al termine ordinario di presentazione, e comunque **non oltre il 30.09.2021**.

Il **contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini**.

Come previsto dal decreto attuativo, **eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo** qualora dai dati in esse indicati derivi un **importo del contributo maggiore** rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il **30.09.2021**

2) l'ammontare del **risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020** deve essere **inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.

Le condizioni

Soggetti esclusi	<p>Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un'operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l'attività del soggetto confluito;- soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021;- enti pubblici di cui all'articolo 74 Tuir;- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'articolo 162-bis Tuir.
-------------------------	--

**La determinazione
del contributo**

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:

1. deve essere calcolata, innanzitutto, **la differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;**
2. bisogna sottrarre a quest'importo le somme percepite a titolo di **contributo a fondo perduto riconosciute dall'Agenzia delle entrate;**
3. all'importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate **le percentuali previste.**

Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:

- **30%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
- **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro,
- **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro,
- **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro,
- **5%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

L'importo massimo del contributo è pari a **150.000 euro.**

Per il contributo perequativo **non è previsto un importo minimo.**

<p>Il beneficio</p>	<p>Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l'accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.</p>
<p>L'istanza</p>	<p>L'istanza presenta, tra l'altro, uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l'elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del <i>Temporary Framework</i>. Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all'Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.</p> <p>Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell'istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L'intermediario deve conservare l'istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.</p>

(MF/ms)